10

P E L

Marchese Pisanelli povero patrocinato dalla Pia Congregazione di S. Ivone.

C O N T R A

Il Reverendo D. Fortunato di Martino, ed altri possessori.

N E L S. R. C.

Com.° il Cons.re Sig.r D. Giuseppe Carfora

Scrivano Vincenzo Quaranta.

L Marchese D. Giannangelo Pisanelli, volendo revindicare dalle mani degl' ingiusti possessori gli stabili posti a Pietrabianca, come quelli, i quali si appartenevano al fedecommesso istituito da D. Diana Guevara vedova di D. Claudio Pisanelli, il S. C. nell' anno 1787. con sua definitiva sentenza assolvette i possessori *ex L. cum a matre C. de reivind.* Prodottasi la reclamazione contro di quella sentenza, e dovendosi ora di nuovo dal S. C. la causa decidere, sarà questa brieve memoria l' oggetto della difesa del Marchese Pisanelli, e del più giusto compatimento del suo autore.

§. I.

F' A saperſi adunque, che D. Diana Guevara, eſſendo ella creditrice del patrimonio di ſuo marito Claudio Piſanelli per le ſue doti, ebbe per queſte dal patrimonio ſteſſo aggiudicata una maſſaria a Pietrabianca, e allato ad eſſa un magnifico caſino adorno di giardinetto, ch' erano que' fondi medeſimi, de' quali ſtava godendo l' uſufrutto per diſpoſizione del defunto marito. Poſſedendoli quindi col più giuſto titolo, qual'era quello di aggiudicazione, con ſolenne iſtromento del dì 19. Agoſto 1604. per man di Notar Giambattiſta Verlezi di Napoli gli donò con atto irrevocabile tra vivi al nipote Girolamo Piſanelli figlio di Giannangelo di lei figliuolo. Fu il donatario nello ſtrumento iſteſſo gravato di ſtretto fedecommeſſo primogeniale in favor di tutt' i ſuoi diſcendenti maſchi *in infinitum* (1). Ecco le formali parole della di lei aſſertiva, e della donazione: *Sponte aſſeruit, ſe ipſam Dominam Dianam habere, tenere, & poſſidere juxte tamquam veram Dominam, & patronam quandam maſſariam cum domibus, & Jardeno mediorum viginti in circa ſitam, & poſitam ubi dicitur a Pietrabianca juxta bona Cæſaris Recchi, juxta viam publicam, & infronꝰ tiſpitio dictæ maſſariæ quamdam Tabernam cum tribus petiis territorii juxta bona Venerabilis Monaſterii Sanctæ Mariæ de Succurſo, juxta bona . . . . de Bologna juxta viam publicam, & alios, ſi qui ſunt confines; nec non habere jus piſcandi* alla marina; *franca dicta bona, & nemini vendita, ſeque ipſam Domi-*

(1) *Fol.* 413. *ad* 420.

minam Dianam deliberasse , & disposuisse in ejus acie mentis ob amorem , & dilectionem maximam , quem , & quam portare dixit erga dictum Hyeronimum ejus nepotem donare donationis titulo irrevocabiliter inter vivos dicto Hyeronimo supradicta bona ut supra descripta, & annotata.

A queste sieguono quelle della dispositiva: *Libere , & gratiose donavit donationis titulo irrevocabiliter inter vivos , cessit , & renunciavit dicto Hyeronimo absenti , & mihi presenti &c. , & acceptanti pro dicto Hyeronimo , & pro descendentibus ex eo legitimé ex corpore masculini sexus in infinitum , ut infra supradictam massariam cum domibus , & Sardeno , dictam Tabernam cum dictis petiis territorii , & dictum jus piscandi præmissis loco , & finibus designatis , & designatum cum juribus , & cum oneribus , & vinculis infrascriptis , & eo modo , & forma prout dicta bona , ut supra descripta , & dictum jus piscandi dicta Domina Diana , ut supra habuit , tenuit , & possedit , ac habet , tenet , & possidet , habereque , & possidere posset vigore suarum cautelarum .*

Con tali condizione , legge , & patto ancora , che lo detto Geronimo durante sua vita sia , e debba essere usufruttuario di detti beni ut suprá donati , *e dopo la morte di detto Geronimo , detti beni s' intendano donati al figlio mascolo , che tenerà lo loco di primogenito di detto Geronimo , il quale figlio vuole essa D. Diana , che durante la sua vita di detti beni* ut supra donati, *ne sia similmente usufruttuario , e così sempre delli predetti beni* , ut supra donati , *ne sia usufruttuario quel figlio mascolo , che tenerà il luogo del primogenito della linea diretta di detto Geronimo , e mancando detto Geronimo , et sua linea diretta* ut supra , *s' intendano detti beni donati all' altro figlio mascolo legitimo , et*

naturale di detto Giovannangelo , se ne farà ; quello terrà similmente il luogo di primogenito . Et non essendoci figli mascoli di Geronimo , nè di Giovannangelo predetti , che in tal caso ci succeda , et s'intendano donati detti beni allo figlio mascolo primogenito degli altri figli discendenti da detto Claudio , et essa donante, cioè lo primo nato , il quale similmente di detti beni ne sia usufruttuario durante sua vita , et poi secuta la sua morte ci succeda colle medesime condizioni , ut supra apposte , *quello che terrà lo luogo di primogenito , et così si osservi* in infinitum , *et che sempre li mascoli siano preferiti alle femmine . Et vuole detta D. Diana , che detti beni* ut supra donati , *restino vincolati , et detta proprietà non si possa per detto Geronimo , & suoi figli nascituri , et descendenti* ut supra in infinitum , *nè per nessuno di quelli , che succederà in detti beni nelli casi* ut supra espressi , *vendere , alienare , impegnorare , obligare , nè sopra di quelli imponere peso alcuno , per lo che si possa pervenire ad atto di alienazione , o imposizione di peso alcuno sopra la detta proprietà per qualsivoglia causa urgente , et urgentissima* pro , & favorabile etiam ex causa dotis , & redemptionis captivitatis , etiam *si cedesse decreto per lo S. R. C. , o per qualsivoglia altro Tribunale supremo per qualsivoglia causa privilegiatissima* etiam *per causa di dote .* Ita *che detta proprietà senza peso alcuno sempre* , & in perpetuum *si debbia conservare per detto Geronimo , et per quello , il quale in quelli succederà* , & in infinitum. *Itachè l'uno succeda all' altro da grado in grado* in infinitum &c. *per linee dirette* ut supra . *Itachè siano li mascoli preferiti alle femmine* (1) .

§. II.

(1) *Fol.* 413. 414. *at.* & 415. *at. ad* 418.

§. II.

Distrazioni de' beni del fedecommesso.

GLi stabili sottoposti a fedecommesso da Diana Guevara, l'un dopo l'altro furono dai loro possessori alienati. Nell'anno 1696. seguì la prima distrazione. Girolamo Pisanelli nipote dell'altro Girolamo primo donatario insieme coi figli Giannangelo primogenito, e Domenico secondogenito asserirono di possedere la divisata massaria col vincolo del fedecommesso di Diana Guevara. Dissero, ch'era scarsa di arbusto, ed avea bisogno di piantagione. Stimavano quindi un vantaggio pei futuri chiamati il concederla in enfiteusi, come la concedettero a Matteo di Martino per carlini 33. il moggio, togliendo così ai futuri chiamati uno specioso stabile di 29. moggia di terreno non più che mezzo miglio distante da questa Capitale, per la miserabile somma di annui ducati 68. (1). Sù di questo contratto vedesi a capo di due anni interposto decreto d'*expedit*, ma quando valesse il vedremo a suo luogo (2).

Dopo quattro anni dalla concessione in enfiteusi, questo contratto istesso degenerò in vendita, e venne così Matteo di Martino ad acquistare il dominio diretto del fondo per ducati 830. (3). Su di questo contratto si convenne anche decreto *di expedit*, e surrogazione di altri beni a quelli del fedecommes-

(1) *Fol.* 114.
(2) *Fol.* 151. *a t.*
(3) *Fol.* 153.

so, ma nè alla prima, nè alla seconda parte vedesi adempiuto (1).

Nel 1728. lo stesso Giannangelo Pisanelli anche in nome del suo figliuolo primogenito D. Emanuele alienò con istromento di vendita in favore di D. Andrea Scutari cinque bassi posti nell' interno del palazzo sottoposti al fedecommesso per lo prezzo di ducati 711. Ed ecco la seconda distrazione (2).

La terza avvenne nel 1732. Giannangelo Pisanelli insieme con due suoi figliuoli Emanuele, e Francesco con publico istromento, nel quale leggesi enunciato tutto il contenuto dell' istromento della concessione in enfiteusi fatta a Martino, vendette il palazzo, con giardini a D. Antonio Filomarino, de' Duchi di Cotrofiano per lo prezzo di ducati 2300 (3).

§. III.

(1) *Fol.* 162.
(2) *Fol.* 28.
(3) *Fol.* 298.

§. III.

Giudizio contro de' possessori, e pruova fatta nello stesso.

EMmanuele Pisanelli figlio dell'ultimo alienante Giannangelo fu, quegli, che nel 1759. istituì giudizio di revindica contro de' possessori in forza del fedecommesso di Diana Guevara, e per lesione enormissima intervenuta ne' contratti; e questo giudizio appunto è stato proseguito dall'odierno Marchese D. Giannangelo.

La pruova di colui, che agisce, per ricuperare beni soggetti a fedecommesso deve avere tre requisiti. Il primo si è l'esistenza del fedecommesso, il secondo ch' egli sia il vero chiamato, il terzo l'identità de' beni. A questi tre vorrebbesi da alcuni aggiungere il quarto, cioè la pruova del dominio de' beni sottoposti a fedecommesso in persona del fedecommettente, ma questi DD. hanno in verità riguardato il caso, in cui il terzo possessore abbia causa da altro terzo possessore, non già dal gravato, essendo cosa dimostrata, che il fedecommessario dee provare solamente possesso, non già dominio nella persona del testatore, come faremo vedere a suo luogo (1).

A questi tre requisiti non mancò di adempiere esattamente il Marchese Pisanelli nella sua pruova. Egli ha mostrata l'esistenza del fedecommesso, di cui si

(1) *Vide de Rosa c. 4. de dec., quæ in fideicom. interponuntur n.* 154.

sono di sopra rapportate le parole. Che egli fosse il vero chiamato lo dimostrano il decreto di spettanza (1), che si spedì nel 1776., gli antichi preamboli esibiti negli atti (2), e quello ultimamente in di lui beneficio interposto nel 1768. *ex testamento* di Emmanuele Pisanelli suo zio, *cum beneficio legis*, & *inventarii* (3). La identità de' beni si è provata colla verificazione degli stessi fini, e confini, e colla confessione fatta ne' publici, e solenni strumenti dagli stessi autori de' rei convenuti. Ma apparirà senza dubbio più robusta, ed evidente la prova fatta dal Marchese Pisanelli, nel rispondere alle contrarie eccezioni, al che ci accingiamo.

§. IV.

Eccezione I. e sua risposta.

LA prima opposizione riguarda l'inesistenza del fedecommesso per mancanza di dominio de' fondi al fedecommesso sottoposti in persona della fedecommettente, presumendosi alla stessa aggiudicati dal patrimonio di Claudio Pisanelli di lei marito, quandochè manca il decreto di aggiudicazione.

E' co-

(1) *Fol.* 354.
(2) *Fol.* 13. & 14.
(3) *Fol.* 294.

E' comune insegnamento de' più sensati Giuristi, che basti la pruova del solo possesso in persona del fedecommettente a colui che agisce, per ricuperare beni sottoposti a fedecommesso. Questo insegnamento è fondato su le seguenti tre massime legali. La prima: *Fideicommissaria hereditatis petitio est ad instar petitionis hereditatis. L. 1. & 2. D. de fideicomis. hered. petit. Petra de fideicom. q. 12. n. 22.* La seconda: *Hereditatis petitio directa datur contra possidentem pro herede, vel possessore, L. 14. D. de petit. hered. Hereditatis petitio utilis datur contra possidentem titulo emptionis L. 15. §. 1. D. eod.* La terza: Nel giudizio di petizione di eredità non si deve provar dominio, ma solamente possesso *L. regulariter in fin. D. de petit. hered.* Basta dunque, che il possessore possegga con titolo, per aver dritto il chiamato di agire contro di lui colla sola pruova del possesso nella persona del fedecommettente. Odasi a tal proposito Ulpiano nella risaputa *L. bonorum D. d. v. S. In bonis autem nostris computari sciendum est, non solum quæ dominii nostri sunt, sed & si bona fide a nobis possideantur, vel superficiaria sint.*

Da queste disposizioni del dritto non discordano gl'insegnamenti de' più dotti Giuristi.

Il Peregrino *de fideicom. art. 44. n. 4. ad 6.* ci lasciò scritto, che, laddove il terzo possessore abbia causa non già dall'erede gravato, ma da un altro terzo possessore, dee il chiamato provare anche il dominio nella persona del fedecommettente. Ma quando il terzo possessore abbia causa immediatamente dall'erede gravato, come accade nella spezie presente, basta al chiamato la semplice pruova del possesso in persona del fedecommettente istesso. Ricordiamone le parole: *Aut ille habet causam ab herede gravato, & ad-*

& adhuc dictæ probationes possessionis sufficiunt, quia ille non poterit referre quæstionem dominii; sic Paulus de Castro &c. Et quia non debet esse melioris conditionis successor, quam auctor L. in omnibus §. non debeo de reg. Jur., & sic arguit, & decidit S. C. in L. si §. 1. D. ad Velle; & pro absurdo lex reputat, si aliud dicatur l. aliud §. absurdum D. de R. J. adde, quod regulariter probationes, quæ vincerent auctorem, vincunt successorem.

E in termini più precisi il Marzario *de fideicom. q. 60. §. nihilominus* insegna lo stesso. *Sufficit possessio testatoris, & titulus ex causa fideicommissi.*

Mille, e mille altri classici autori del Foro (a) potrei arrecare in sostegno di queste risapute teorie, ma vagliano per tutti il Gran Maestro di Pratica Carlo Antonio de Rosa *c. 4. de decretis, quæ in fideicom. interponuntur n. 154.* E' il nostro più recente Scrittore Giuseppe Sorge *enucl. conf. Forens. tom. 3. cap. 15. n. 14* Il de Rosa parlando della prova dell' identità de' beni per ricuperare beni sottoposti - a fedecommesso dice così: *Tertium, quod bona remansa in hereditate ultimi defuncti . . . . . fuerunt Titii Testatoris fideicommittentis. Et in hac hereditatis petitione satis est, probare, quod predicta bona erant in hereditate dicti testatoris tempore ejus mortis, juxta tex. in L. regulariter, & L. pro herede D. de petit. hered., & notat Marzar. de fideicom. q. 60., Rota Bononiensis dec. 35., & Rota Lucensis dec. 64. Et in antiquis valida est pro-*

(a) *Vid. Petram de fideicom. q. 12. n. 23. c. fin. §. non igitur. Cefalum conf. 386. n. 35. tom. 3. Cardinal de Luca de fideicom. disc. 194. n. 11.*

probatio etiam de auditu. *Et haec doctrina usu recepta est*.

Conchiuda il Sorge nel luogo citato: *In casu praedicto contra tertium possessorem causam habentem ob heredibus gravati, sufficit, per vocatum probari possessionem defuncti fideicommissum injungentis, non autem dominium per tex. in L. rem in bonis D. de acquir. rer. dom., & L. bonorum §. in bonis D. de V. S.*

Quindi fu, che il S. C. secondo queste incontrastabili teorie nel 1779., disputandosi nella causa del Duca di Laurenzana con varj terzi possessori di beni a fedecommesso soggetti, se mai dovea il chiamato dimostrar dominio nella persona del fedecommettente, decise di nò, e ne addusse la ragione nella sentenza istessa: *Nam satis est, in hereditatis petitione probare, bona fuisse in testatoris hereditate tempore ejus mortis, L. regulariter, & L. pro herede D. de petit. heredit.* E di questa sentenza si è negli atti esibita copia estratta (1).

Ma a che più defaticarci nella dimostrazione di questo assunto, se il titolo che i possessori vantano del loro acquisto è de' beni soggetti al fedecommesso, da Diana Guevara, avendo essi espressamente contrattato coi fedecommessarj, e con quei che i beni possedevano a quel titolo. Nè essi possono impugnare il titolo del loro possesso, nè cambiare la causa del possesso medesimo, *cum nemo causam sibi possessionis mutare possit L. 5. C. de acquir. & ret. possess.*

Questo sarebbe quando l'attore non avesse provato il dominio, ma il solo possesso de' beni nel fedecommettente, ma il Marchese Pisanelli ha provato ad evi-

(1) *Fol.* 410.

denza il dominio degli stabili in controversia nella persona di Diana Guevara fedecommettente. La storia de' seguenti fatti farà il più veridico testimonio della sua chiarissima prova.

Claudio Pisanelli nell'anno 1598, col suo testamento istituì erede *in feudalibus* Giannangelo suo primogenito, e *in burgensaticis* il secondogenito Fabio. Ad altri due secondogeniti lasciò la vita, e milizia; ad un'altro figliuolo Teatino legò ducati 100., e ad una figliuola nubile lasciò il paraggio. Dichiarò col testamento medesimo le doti ricevute da Diana Guevara sua moglie, che glie le legò unitamente coll' antefato. Legò finalmente alla stessa sua moglie la masseria con case a *Pietrabianca* nel semplice usufrutto, e si espresse così: *Item detto Claudio testatore lascia a D. Diana Guevara sua moglie la masseria con case, che esso testatore, tiene, hà, e possiede, site, e poste nella villa di Pietrabianca, pertinenza di Napoli, giusta i loro confini con tutte loro ragioni, ed intiero stato: della quale masseria con case vuole esso testatore, che detta D. Diana, durante la sua vita, ne sia, e debba essere semplice usufruttuaria* (1).

Mortosi Claudio Pisanelli nello stesso anno 1598. il di lui figliuolo, ed erede *in burgensaticis* Fabio a 28. Marzo 1600.; fece il solenne inventario (2), ed in esso fra gli altri beni descrisse la masseria a Pietrabianca con casa grande con più, e diversi membri (3).

L'ere-

(1) *Fol.* 366.
(2) *Fol.* 368.
(3) *Fol.* 386. *Proc. cur.*, & *fol.* 392. *proc. credit. Claudii Pisanelli*.

L' eredità di Claudio Pisanelli nello stesso anno 1598. fu dedotta in patrimonio. Ricorsero circa trenta creditori di Claudio. Vi fu tra essi Diana Guevara per le sue doti; ed antefato in ducati 7000. dimandando a suo favore l' aggiudicazione degli stabili a Pietrabianca (1), i quali erano stati anche legati dal marito. Ed essendosene ordinato, e commesso l' apprezzo al Tavolario Aliberti (2); questi apprezzò la masseria, e la casa per ducati 4275. (3), e si espresse nella seguente maniera: *Per obbedire al decreto di V. S., per lo quale mi è venuto commesso l' apprezzo della masseria, et case del quondam Claudio Pisanelli site, et poste in Pietrabianca, justa li beni delli Recchi, li beni dell' Intraglia, via publica, et altri confini, ho munito le parti, et mi sono in quella conferito, et prima ho considerato tutta la fabrica tanto del palazzo, quanto della Tavernola all' incontro, con averla misurata, minutamente considerato la qualità di detta fabrica, la quantità, il disegno, il sito, et il guarnimento de porte, et finestre, et il giardino di uno mojo, et parte con aprume, & frutti, murato: et anche misurato la masseria arbostata, et vitata, molto maltrattata di pasteno de vite, et tre pezzetti de territorio all' incontro, dove sta la Tavernola, campese senza pasteno, et stà inculto: li quali tre pezzetti inculti sono moja doi, quarte 5. none 7. et 1. quinta: et la masseria ascende in moja 24., quarta 1. none 3., et quinte 3. che in tutto sono ma-*

A 8 *ja*

(1) *Fol.* 104. *dict. Proc.*

(2) *Dict. fol.* 104. *a t.*, & *fol.* 108. *dict. proc.*, & *fol.* 371. *proc. curr.*

(3) *Fol.* 141. *proc. cred.*, & *fol.* 373. *proc. cur.*

ja 26: quarte 7. nona 1. et quinte 4. Et considerato detto territorio, e la sua qualità, il rendito, et che sta molto sottoposto al vento, et uscia del mare, et considerato quanto debitamente si dovea considerare intorno al detto prezzo, con avere avuto nostro Signore, et la pura coscienza avanti agli occhi, apprezzo detto territorio, et casa per franco, et libero ducati 4275.

Fattosi l'apprezzo dal Tavolario Aliberti, si ordinò posteriormente la vendita di tutt'i beni dedotti in patrimonio (1).

Intanto lo Scrivano del Patrimonio Francesco Caserta a' 27. Maggio 1599. diede fuori la relazione de' Creditori (2). In questa relazione leggesi graduato nel primo luogo il credito di Diana Guevara nella somma di ducati 6198., cioè 5032. di dote, e 1166. di antefato.

In margine di tale graduazione si veggono fatte varie note di caratteri antichissimi, e coetanei alla processura di quel patrimonio, che indicano la varia sorte di quei creditori. La prima nota si osserva nel margine del primo credito, che fu quello di Diana Guevara, e dice così: *Soddisfatta*: e più sotto *aggiudicato* (3), il quale barbarismo autentica maggiormente la sincerità di quella antichissima nota. Leggesi appresso la parola puntata *Fol.*, ma un tal foglio sta in bianco. Questa nota significa appunto l'aggiudicazione della masseria, del palazzo, e de' bassi a Pietrabianca, de' quali Diana Guevara avea

(1) *Fol. 360. proc. credit., & fol. 372. proc. curr.*

(2) *Fol. 337. ad 349. proc. credit. & fol. 374. ad 385. proc. curr.*

(3) *Fol. . . . .*

avea dimandata l'aggiudicazione, e se n'era commesso l'apprezzo. In fatti nel foglio 1364. del processo del patrimonio di Claudio Pisanelli, in una relazione fatta dallo Scrivano della causa a' 2. Giugno 1615. leggesi, che la sudetta masseria, e le case a Pietrabianca aggiudicate furono a Diana Guevara per causa delle sue doti, e di esservi un processo apparte dell'aggiudicazione fatta ad essa Diana Guevara, il qual processo ora manca, e non saprei, se crederlo disperso, o pur nascosto. Eccone le parole: *Per decreto di V. S. me viene commessa, che io riferisca i crediti di Geronimo Pisanelli, che tiene antherioritá, & luogo nell'hereditá, & beni forno del quondam Claudio Pisanelli suo avo, tanto in virtú di cessioni fatte dal predetto Claudio, & suoi creditori in beneficio del predetto Gio: Angelo Pisanelli suo padre, del quale n'è erede universale, quanto della sopradetta D. Diana de Jovara sua ava paterna, della quale n'è parimente herede universale esso Geronimo; acciò lei non venghi ad essere molestato da Giulio Cesare Fabricatore, et altri creditori, che pretengono molestarlo sopra la massaria sita in Pietrabianca, et sopra la casa sita a D. Regina, et altri beni, che possede tanto* ex persona *di detta D. Diana, come di sopra, quanto per le cessioni fatte da' crediuori anteriori: Onde monite le parti, et visto tantó lo processo grande della graduazione delli sudetti creditori del sopradetto Claudio, quanto altri processi, et in particolare la PROCESSO DI DETTA D. DIANA, DOVE HEBBE LA AGGIUDICAZIONE DI DETTI BENI. Intesi, et per loro Gioseppe Gaudio, et Gio: Battista de Matale procuratori deputati per lo S.*[*] *C. in nome, et parte di tutti li creditori d'essa hereditá: Ritrovo* in processu magno, *dov'è la graduazione, che è detta Diana graduata in*

 pri-

primo loco delli 14. di Maggio 1558. in la summa de' ducati 5032. coll' intereſſe delle ſue doti, et in altri ducati 1166. dell' anteſato in virtù di Capitoli matrimoniali, et Inſtromento dotale delli 27. di Gennaro 1559., & in dicta graduatione proceſſus magni fol. 337., *per le quali quantità detta D. Diana have havuto ſententia del S. C., et eſequtione d' eſſa per titolo d' adjudicatione ſopra detta maſſaria, et caſa, et feudo di S. Nicola delli Carciſi, in li quali beni, luogo, et anteriorità, et ſucceſſione il predetto Geronimo, come ſuo nepote univerſale herede, come in lo proceſſo d' eſſa D. Diana, e così viene ad eſſere per graduato in l' iſteſſo primo luoco per lo capitale delli preſenti ducati ſeimila centonovantotto.*

Moſtrano però ad evidenza la verità di quella nota marginale i ſeguenti fatti, onde rilevaſi corriſpondere eſattamente le altre note marginali a quello appunto, che vogliono indicare.

Nel margine del credito di Franceſco Oreſice ſi nota *liberatio fol.* 1233., e più ſotto *ſoddisfatto*. Riſcontratoſi il foglio 1233. trovaſi puntualmente la liberazione fatta a queſto creditore.

Nella pagina 3. *a t. fol.* 339. *a t. in fin.* fra i due crediti di Donna Regina, e Reſegna ſi nota in margine *Jo: Baptiſta de Maſſa fol.* 847. *Aggiudicatione fol.* 847. Riſcontrati queſti due fogli, ſi ritrova nel primo una particolare graduazione fatta a' 15. Dicembre 1601. del credito di Maſſa di ducati 1200., e del credito di Maſtrillo in ducati 500., e nel ſecondo foglio leggeſi fatta con decreto *domi* del dì 21. Dicembre 1601. dal Conſigliere Carlo Tappia l'aggiudicazione al diviſato Maſſa di un credito, che il patrimonio rappreſentava contra l' Univerſità di Melito nella ſumma di ducati 1200.

Nel-

Nella pagina 4. al foglio 340., fra i due crediti di Resegna, e Mosca si nota in margine *Presidente Pietrantonio Mastrillo graduato fol.* 845. *aggiudicatione fol.* 1265. Riscontrati questi due fogli, trovasi nel primo graduato il credito del Presidente Mastrillo in ducati 500., e nel secondo l'aggiudicazione fattagli con decreto *domi* dallo stesso Consigliere Tappia del dì 30. Luglio 1601. d'un credito, che il patrimonio rappresentava contro l'Università di Supino.

Nella pagina 6. al foglio 342. nel margine del credito di Moccia di ducati 500. si nota collo stesso elegante latino *agiudicatio fol.* 737. scritto dello stesso carattere, ed inchiostro dell'*agiudicatio* notato nel margine del credito di Diana Guevara. Riscontrato il foglio 737. trovasi puntualmente l'aggiudicazione fatta al detto Moccia d'un credito di ducati 500., che il patrimonio rappresentava contro la stessa Università di Supino, con decreto *domi* del Consiglier Tappia del dì 24. Settembre 1601.

Nella pagina 6. *a t.* al foglio 342. *a t.* si nota così *Vittoria Spinelli graduata* (rosicchiato) *ad bona burgensatica, agiudicata.* E leggesi appuntino nel foglio 737. l'aggiudicazione fatta a Vittoria Spinelli d'un credito, che il patrimonio rappresentava contra il Principe di Squillace, con decreto del Consiglier Tappia del dì 23. Ottobre 1601., e a questo decreto corrispondono parimente due altri decreti, co' quali si dice *stante adjudicatione squillace solvat dictæ Victoriæ* (1).

 Nel-

(1) *Fol.* 890., & 920.

Nella pagina 7. *a t. fol.* 343. *a t.* nel margine del credito di Eleonora de Rossi notasi , *liberatio fol.* 906. *a t.* Riscontrato questo foglio trovasi la liberazione fatta a questa creditrice .

Nella pagina 8. al foglio 344. in margine del credito di Rocco in ducati 400. notasi *agiudicatio fol.* 1241., e in questo foglio trovasi puntualmente l'aggiudicazione fatta d'un credito , che il patrimonio rappresentava contra l'Università di Palata con decreto *domi* del Consiglier Tappia , del dì 15. Giugno 1605.

Nella pagina 9. *fol.* 345. *in fin.* in margine del credito di ducati 1000. dell'eredità di Scipione Caracciolo di Ciarletta notasi *aggiudicati fol.* 944. , e in questo foglio puntualmente ritrovasi l'aggiudicazione fatta alla divisata eredità d'un credito contra l'Università di Ruffo , parimente con decreto *domi* del Consiglier Tappia del dì 12. Ottobre 1603.

Finalmente nel margine d'un'altra particolare relazione (1) fatta per lo credito di Antonino di Ariano notasi così : *Aggiudicato fol.* 586. *Liberatio fol.* 592. Riscontrati questi due fogli trovansi puntualmente fatte l'aggiudicazione , e la liberazione con decreti *domi* dello stesso Consiglier Tappia del dì 16. Febrajo , e del dì 22. Marzo 1601.

Ma vi è dippiù . Fabio Pisanelli figliuolo secondogenito di Claudio , e di lui erede *in burgensaticis* , fece il solenne inventario , nel quale leggonsi descritte *la massaria* , e il *palazzo a Pietrabianca* . Nel margine di una tale rubrica osservasi la seguente nota di carattere antichissimo , e coetaneo alla processura di quel patrimonio : *Aggiudicati a D. Diana de Gueva-*

ra

(1) *Fol.* 583.

ra per ducati . . . . (1). Or questa nota deesi anche tenere per la più veridica, ed incontrastabile, giacchè appresso alla descrizione degli stabili a Pietrabianca, leggonsi descritte due case, una in Napoli, ed un'altra in Benevento, ed in margine vedesi notato dello stesso carattere, ed inchiostro: *vendute* (2). Riscontrati questi due fogli ritrovasi puntualmente nel primo di essi la partita di Banco della vendita della casa in Napoli fatta *sub hasta* ad Ottavio Brancaccio, e nel secondo leggesi l'offerta per la vendita della casa posta in Benevento fatta da Roderico Cutillo per ducati 450.

Posti dunque i narrati fatti, chi mai potrà dubitare di vantaggio dell'aggiudicazione degli stabili a Pietrabianca in favore di Diana Guevara? Ma dicesi. Manca il decreto di Aggiudicazione. Egli è pur vero. Ma è verissimo altresì, che in quel voluminoso processo mancano intercalarmente circa 30. fogli, come ancora manca il processo intitolato *pro Diana Guevara*, nel quale erano registrate tutte le scritture del credito dotale della medesima dal foglio 2. al foglio 36., e di ciò n'è il più veridico testimonio lo Scrivano della causa, il quale nella pagina 1. della graduazione de' creditori, allorchè riferisce il credito di Diana Guevara nomina il divisato processo, e dice essere ivi registrate tutte le scritture appartenenti al di lei credito dotale: *Primo loco* (sono le parole della relazione) *se gradua D. Diana de Guevara moglie fu del quondam Claudio Pesanello pelle infrascritte quantità di dinari per quella,*

(1) *Fol.* . . . .
(2) *Fol.* 512. *fol.* 438.

che li spetta per conto delle soi doti , et antefato in virtù delli soi capitoli matrimoniali , stipolati a' 14. Maggio 1558. , et instrumento di receptione di dote stipulato a' 27. di Gennaro 1559. in processu D. Dianæ de Guivara , *cioè per ducati 5032. per le dote , et altri ducati 1166. per lo antefato , come si legge , in processu D. Dianæ fol. 2.* usque al foglio 36. , e con questa relazione concorda l'altra relazione rammentata di sopra fatta dallo Scrivano dello stesso patrimonio, anzichè espressamente dicesi esservi l'aggiudicazione fatta a Diana Guevara . Ripetiamone le parole : *Onde monite le parti , et visto tanto lo processo grande della graduazione delli sudetti creditori del sopradetto Claudio , quanto altri processi , et in particolare lo processo di detta D. Diana , dove ebbe la aggiudicazione di detti beni* . Mancano parimenti due altri processi , che similmente si citano nel processo del patrimonio (1) . Nè vale il dire , che dovrebbesi un tal decreto ritrovar registrato ne' libri *votorum S. R. C.*, giacchè l'aggiudicazione fu fatta con decreto *domi* , come si veggono fatte tutte le altre enunciate di sopra .

Al fin quà detto aggiungasi , che , avvenuta essendo la morte di Diana Guevara , il Monistero di D. Regina , che non ancora era stato soddisfatto del suo credito, dimandò presso gli atti del patrimonio, che per la di lei morte essendosi estinto l'antefato si fosse proceduto alla vendita degli stabili a Pietrabianca , ch' ella possedeva per titolo di aggiudicazione . . . . Ecco le parole dell' istanza del monistero : *Datur intelligi fuisse mortuam D. Dianam de Gue-*

(1) *Fol.* 1265. , & *fol.* 552. *in fin.*

Guevara, quæ tenebatur restituere antefatum in beneficium creditorum dicti Claudii, pro quo obtinuit adjudicationem, super massaria cum domibus sitis a Pietrabianca. Instat propterea procedi ad venditionem præfatæ massariæ cum domibus, ut de pretio possit satisfieri (1).

La stessa dimanda fece anche un' altro creditore nel 1613. per nome Giulio Fabricatore, e disse nella sua istanza: *In soddisfazione della quale dote, ed antefato furono a detta Diana assegnati una massaria con case, e giardino de moja 24. in circa* (2). Si serve il creditore della espressione *assegnati*, ma non vale l' opporlo, quasi che avesse voluto dinotare una interina percezione di frutti, non già un' atto di piena translazione di dominio, con volersi alludere al legato avuto dell' usufrutto degli stessi beni da Claudio di lei marito, giacchè per prima dicesi *assegnati in soddisfazione*, e l' assegnamento interino non produce soddisfazione di credito capitale: è a riflettersi inoltre, che in quei tempi erano sinonime le voci *aggiudicazione*, ed *assegnamento*: e ciò tanto è vero, che nel margine del decreto d' aggiudicazione fatta al creditore Moccia leggesi così. *Assignamentum Berardini Moccæ* (3).

Confermasi finalmente l' aggiudicazione de' divisati stabili a Pietrabianca in beneficio di Diana Guevara con una istanza accompagnata dal corrispondente de-

A 12 cre-

(1) *Fol.* 1337. *proc. credit.*, & *fol.* 391. *proc. præsentis causæ.*

(2) *Fol.* 1357. *proc. credit.*, & *fol.* 394. *proc. curr.*

(3) *Fol.* 337. *proc. credit.*

nec aliud Tribunal ordinari sequestrum super fructibus, & redditibus ex corpore dictæ massariæ, & aliorum bonorum &c.

Die 15. Decembris 1626. Neapoli per magnificum V.J.D.D. Franciscum de Campo Regium Consiliarium, & Causæ Commissarium, visis actis provisum est, quod stante adjudicatione. (Questo è un simile stante adjudicatione fatto per Vittoria Spinelli (1), *facta quondam Dianæ de Guevara ordine S. C., & etiam stante concursu creditorum in eodem S. C. quondam Claudii, & Johannis Angeli Pisanelli, graduatione ipsorum, & venditione bonorum ipsorum Pisanelli; M. C. V, ac Actuarii ejusdem, in causa ac super bonis prædictis . . . . . de cætero se non intromittant, sed si aliquid dicti creditores pretendunt, compareant in dicto S. C. quoniam ipsis justitiæ complementum ministrabitur, & acta transmittant.*

Ma con qual coraggio possono i terzi possessori contrastare a Diana Guevara il dominio di quegli stabili, ed il fedecommesso su i medesimi istituito, quando essi ne' medesimi istrumenti dell' enfiteusi, e della compra hanno confessato un tal vincolo? E quì molto a proposito pare, che sia l' insegnamento del Gran Maestro di Pratica Carlo Antonio de Rosa nel titolo *de decretis quæ in fideicommissis interpon. n. 179.: Nec tenetur probare dominium si convictus possessor confessus sit rem habuisse ab herede testatoris fideicommittentis*. Arrechiamone dunque le formali parole.

Præfati quidem Domini pater, & filius sponte asserunt coram nobis, & dicto magnifico Mattheo præsente, se ipsos tenere, habere, & possidere, & ad se ipsos spe-

 cta-

(1) *Fol.* 890. & 920. di sopra notato.

ctavisse, & spectare juste tamquam veros Dominos, & patronos in burgensaticum, & vigore dicti fideicommissi seu primogenii, & majoratus instituti per dictam quondam D. Dianam, quandam massariam modiorum viginti novem in circa arbustatam, & vitatam vitibus grecis, latinis, & aglianicis pro modiis viginti tribus in circa, & pro remanenti campense, cum palmento pro pressione uvarum, domo palatiata, & jardenis contiguis dictæ massariæ, sita, & posita in villa Petræalbæ pertinentiarum hujus civitatis in loco dicto la Pisanella, juxta bona heredum quondam Ferdinandi Rocco, viam publicam &c. fol. 315.

Nella dispositiva si legge. *Et facta assertione prædicta, dicti Domini pater, & filius nominibus quibus supra, ad conventionem devenerunt cum dicto magnifico Mattheo pro eorum, ac dictorum aliorum vocatorum in dicto fideicommisso primogenio, & majoratu instituto per dictam quondam dominam D. Dianam majori utilitate, locaverunt, & concesserunt in emphyteusim dicto Mattheo .... ejusque heredibus, & successoribus in perpetuum supradictam massariam cum dicto palmento ..... Confinantem cum dicta domo, & jardenis, quæ domus, & jardeni non veniunt inclusa, & inclusi in præsenti censuatione, sed remanent in beneficium dictorum dominorum patris, & filiorum; ac aliorum vocatorum ut supra, ac francam, & liberam ..... cum omnibus ejus juribus, & similiter, cum omnibus augumentis, & meliorationibus in dicta massaria factis tempore quo fuit gubernata per Orontium & alios de Milo: ad annuum canonem in perpetuum inaffrancabilem, ducatorum nonaginta octo*, de' quali essendosene fatta una delegazione annua in beneficio del Monistero della Sanità, si soggiunse: *& pro summa restanti, dictis dominis patri, & filiis, aliisque vocatis ut supra, & hoc ultra*

alias

alias quantitates per ipsum Mattheum solvendas, predictis augumentis & meliorationibus (1).

Nel secondo istromento del dì 27. Novembre 1700., col quale l'enfiteuta de Martino si affrancò l'annuo canone per lo prezzo di ducati 820., dopo essersi reassunto l'intero tenore dell'istromento di concessione in enfiteusi, per lo fedecommesso di Diana Guevara si convenne il decreto *di expedit*, e la surrogazione di altri beni a quelli del fedecommesso, alle quali cose poi non fu adempiuto.

E perchè il sudetto annuo censo (sun parole dell'istromento) *da detto magnifico Matteo dovuto ad esso Signor Marchese per causa della sudetta masseria in* in emphyteusim concedutali, ut supra, *sta sottoposto al fideicommisso ordinato dalla quondam Diana de Guevara, che però si conviene, che detti Signori conjugi, e loro signori figli siano tenuti, ed obligati, siccome detti Signori D. Gio: Angelo, e D. Domenico in detti nomi promettono, ed* in solidum *si obbligano per la sudetta somma d'annui ducati 46. estinti da affrancarsi* ut supra prævio *decreto interponendo per il S. R. C.* junctis aulis, *surrogare, e permutare tanto sopra la sudetta terra di Mileto, suoi corpi, ed entrade burgensatici, e feudali, e sua giurisdizione esso Signor Marchese possiede, quanto sopra tutti, e qualsivogliano loro altri* in solidum *beni liberi*, & signanter *sopra le doti, ragioni dotali, e beni stradotali, ed antefato di essa Signora Marchesa, affinchè li beni predetti restino in specie ipotecati, e surrogati*, ut supra, *in luogo del sudetto fideicommisso, ed il tutto debbia eseguirsi fra il termine d'anni 3. da oggi*, & non aliter (2).

Ed

(1) *Fol.* 116. *& seq.*

(2) *Fol.* 162., *& a t.*

Ed in caso detti Signori conjugi, e loro Signori figli, e ciascheduno di loro mancasse adempire le cose predette, o ciascheduna di esse fra detti termini ut supra stabiliti, *cioè di decreto di sorrogazione frà detto termine di anni tre, e detto Regio Assenso fra detto termine di mesi sei da oggi si è convenuto, che da ora per allora in detto caso sia lecito ad esso magnifico Matteo, suoi eredi, e successori far interporre il sudetto decreto del S. C.* junctis Aulis *per la sudetta surrogazione, e fare ogni altro atto necessario.*

Nell' istromento del dì 20. Settembre 1732. della vendita del palazzo adorno di giardini fatta a D. Antonio Filomarino de' duchi di Cotrofiano nel foglio 301. *a t. ad* 303. si fa piena menzione dell' istromento della concessione enfiteutica fatta a Matteo di Martino, e si cita anche il Notaro, che stipulò l' istromento. Sarebbe una sconcezza il credere, che un' accorto cavaliere assistito da ottimi Avvocati non avesse fatto osservare quell' istromento della concessione in enfiteusi della massaria trattandosi di una compra di ducati 2300. Ecco dunque, che lo stesso D. Antonio Filomarino coll' asserire la concessione in enfiteusi venne implicitamente a confessare il fedecommesso, e ne diede la più chiara pruova di avere scienza dello stesso.

Dippiù è da notarsi, che nel foglio 319., e 333. del divisato istromento dicesi, che il palazzo confina coi beni di Matteo di Martino, e nell' istromento di Martino si dice, che la masseria confina col palazzo., e tutti due questi fondi si dicono sottoposti al fedecommesso di Diana Guevara. Si conferma adunque con questo maggiormente la scienza di D. Antonio Filomarino dell' esistenza del fedecommesso sul palazzo medesimo.

Si

Si noti in fine, che nel foglio 337. *a t.*, *ad* 338. 340. *&* *a t.* 348. *a t.*, *&* 351. del sudetto istromento D. Antonio Filomarino si fa cedere da i Pisanelli la servitù *altius non tollendi ut luminibus palatii non officiatur*, che gli stessi rappresentavano contro dell' ensiteuta Martino in forza del patto convenuto nell' istromento della concessione in enfiteusi, (1), ed in ogni parola si fa menzione dell' istromento stipolato con Martino. E si potrà credere, che D. Antonio Filomarino non avesse avuto la curiosità di leggerlo? Dice la legge, che il compratore *debet esse curiosus* di sapere tutta l'indole de' beni, che compra, e la condizione di colui, col quale contratta, *L. ea quæ ff. de contra. empt.*

Finalmente nell' istromento del dì 12. Agosto 1728. dell' alienazione de' 5. bassi in beneficio del Reverendo D. Andrea Scutari, si dicono i bassi medesimi essere parte del palazzo. Il palazzo negli altri istromenti si asserisce esser sottoposto al fedecommesso. Dunque i bassi ancora al fedecommesso si appartenevano.

Al fin qui detto in rapporto all' aggiudicazione degli stabili a Pietrabianca ottenuta da Diana Guevara, e che gli stessi rei convenuti confessarono, aggiungasi, che il credito di Diana Guevara, comechè più antico, fu graduato nel primo luogo nella relazione de' creditori di Claudio Pisanelli. E se gli altri creditori posteriori furono de' loro rispettivi crediti soddisfatti, come ne rende la più veridica testimonian-

za

(1) *Fol.* 125. *a t.*

za il voluminoso processo del patrimonio medesimo ne' fogli citati nelle note marginali, come abbiam fatto osservare di sopra al S. C., dovette essere senza dubbio il credito di Diana prima degli altri soddisfatto. Ne dimostrino dunque i rei convenuti altrimenti la soddisfazione, e'l Marchese Pisanelli non avrà, che ridire, mentre finora le geminate enunciative nella relazione dello Scrivano del patrimonio del 1615., in quelle veridiche note marginali, che nella graduazione, e nell' inventario si osservano, gli altri fatti permanenti, ed innegabili di sopra rapportati, e la stessa confessione de' rei convenuti, favoriscono ad evidenza l' assunto del Marchese Pisanelli.

Ma opponesi, che Diana Guevara nel suo testamento scritto il dì 20. Dicembre 1606., ed aperto il dì 16. Marzo 1608. (1), dichiarò nella seguente maniera: *Item dichiarò, che l' antefato mio per me guadagnato è ducati mille, et cento, quali stanno in campra collo Marchese d' Arpa medianti publiche cautele* (2), *il che dimostra altrimenti la soddisfazione del credito di Diana Guevara.*

Qual risposta più facile? Il credito di Diana Guevara importava per le doti ducati 5032., e per l' antefato ducati 1166., che in tutto formavano la somma di ducati 6198. (3). La masseria, ed il palazzo a Pietrabianca furono dal Tavolario Aliberti apprezza-
ti

(1) *Fol.* 421. *ad* 424.
(2) *Fol.* 424.
(3) *Fol.* 360. *proc. credit.*

ti per ducati 4275. (1). Dunque non erano gli stabili medesimi capienti a soddisfare nè anche le intere doti di Diana Guevara.

Anzichè il testamento istesso conferma maggiormente quanto da noi di sopra si è detto, giacchè nel medesimo confermasi la donazione fatta degli stabili a Pietrabianca in beneficio di Girolamo Pisanelli, il che dimostra averne ella avuto allora il pieno dominio.

§. V.

(1) *Fol.* 141. *proc. credit.* & 373. *proc. curr.*

§. V.

Eccezione 2. e sua risposta.

FAtta l'ipotesi, che Diana Guevara avesse avuto l'effettivo, e reale dominio degli stabili a Pietrabianca in forza dell'aggiudicazione, dicesi, che non poteva ella certamente disporre dell'antefato, perchè la proprietà era de'figli, e molto meno poteva valersi delle doti, se non della decima parte secondo gli stabilimenti delle nostre consuetudini.

Sarà nostra cura mostrare al S. C. essere stata valida la vincolazione fatta da Diana Guevara delle sue doti, sì perchè aveva in vita ella il diritto di vincolarle, sì perchè i suoi figliuoli non contradissero.

Le nostre consuetudini non hanno mai tolto il pieno dominio alla donna, mentre ella vive, rispetto alla dote, ma altro non vollero, se non se frenare l'arbitrio della donna in favore de'figli in tempo di morte, ordinando, che possa solamente della decima parte disporre. Non limitarono quindi alle donne la libertà di alienare, e di donare in vita la loro dote. Ella è nota a chiunque la consuetudine. *Si qua moriens*, le cui parole iniziali questo certamente dimostrano, e l'altra consuetudine bona stabilia, così si spiega: *Bona stabilia in dotem data potest mulier cum consensu viri alienare*. Alla quale consuetudine notò Napodano: *Maritata potest bona stabilia cum consensu viri alienare. Ergo existens vidua* (che è il caso nostro) *non eget consensu alterius*. E poco appresso ne inferisce, che la vedova può donare: *In consuet.*, *& si testator n. 6. Ipsa vivente* (scrisse Barat-

tuc-

tuccio antichiſſimo gloſſatore delle noſtre conſuetudini) *remanet libera dotis diſpoſitio* : *In conſuet. ſi quæ mulier*. *In vita tamen* (è il de Bottis, che così diſcorre) *poteſt diſponere ad libitum* : *In conſuet. ſi quæ mulier in gloſſa incipit ſi mulier*. *Sorge juris prudentiæ For. tom. 2. cap. 8. de donat. bon. dot. n. 8.* Una ſola limitazione vi ha per la dote della donna binuba, laddove i figliuoli del primo matrimonio contradicono. *Conſ. & ſi mulier juſtam*.

Nè vale il dire, che la donazione di Diana Guevara fu una donazione *cauſa mortis*, per la riſerba dell' uſufrutto di lei vita durante, giacchè nell' iſtromento ſi dice di donare *donationis titulo irrevocabiliter inter vivos*. Ed appreſſo: *promittens ſollemni ſtipulatione prædictam donationem non revocare*, le quali parole ſono diametralmente oppoſte alla donazione *cauſa mortis*, ch' è ſempre rivocabile. *Princ. inſtit.*, *& §. 1. de donat. L. non omnis D. ſi certum peratur*. Per lo contrario la qualità principale della donazione *inter vivos* è che ſia irrevocabile: *Ubi ita donatur mortis cauſa ut nullo caſu revocetur cauſa donandi magis eſt quam mortis cauſa donatio*; *& ideo perinde haberi debet atque alia quævis inter vivos donatio*, ſon parole della legge: *L. 27. d. de mortis cauſa donat.* Dietro di queſta legge hanno inſegnato i Forenſi, che la donazione *cauſa mortis* col patto della irrivocabilità, è donazione *inter vivos*: *Giulio Claro in §. donat. queſt. 4. de Franc. deciſ. 213. n. 6.*

Abbiam detto, che fu valido il vincolo impoſto da Diana Guevara ſu i fondi ſuoi dotali, anche perchè i figli non contradiſſero, anzi accettarono col fatto ſteſſo una tale diſpoſizione. Non vi è ſtata al certo querela de' figli, de' quali non ſono nè eredi, nè ceſſiona-

sionarj i rei convenuti: *alteri per alterum non queritur actio*, è canone di legge: *L. quæcumq. D. de actionib. & obligat.* E' da riflettersi inoltre, che una tal donazione non sarebbe nulla *ipso jure*, *ma rescindibile per querelam* de' figli, chiamando i DD. le nove parti della dote *legitima aucta*: *Staiban. resolut. forens* 33. *n.* 17. Di fatti se il padre senza giusta causa disereda il figlio, sarà valida la diredazione, se il figlio *per quinquennium* non espone la sua querela: *L. scimus* 36. §. *fin. Cod. de inoff. testam.*

Non contradissero i figli, nè ebbero anche motivo di querelarsi. Due anni dopo la donazione Diana Guevara fece il testamento per mano dello stesso Notar Verlezza, che aveva stipulata la donazione, e confermando nel testamento istesso la donazione medesima fatta a Girolamo, lo istituì erede, e contemplò con legati gli altri suoi figliuoli sopra altri suoi beni: *Item gravo* (son parole del testamento) *detto Geronimo mio erede* ut supra, *et li beni feudali, che li ho lasciati in ducati* 2000., *quali lascio, che li paghi, cioè cinquetentocinquanta per la parte spetta a Scipione Pisanello mio figlio delle mie doti, oltra li ducati trecentocinquanta delli quali io posso disponere, quali l' ho donati a detto Scipione mediante publico istromento, la quale donazione la ratifico: Altri ducati cinquecentocinquanta a Pompeo Pisaniello mio figlio, per la porzione, che a lui spetta delle mie doti, ed altri ducati cinquecentocinquanta a Vittoria Pisaniello similmente mia figlia per la porzione, che a lei spetta delle mie doti, li quali miei figli secondigeniti*, & dicta *Vittoria l' istituisco titulo* istitutionis *eredi particolari* in dicte *porzioni*.

Ma non solo non contradissero nè si querelarono i figli di

di Diana Guevara, ma col fatto stesso vennero ad accettare la donazione, ed il fedecommesso. Rileviamo noi dal voluminoso processo del patrimonio di Claudio Pisanelli, che Girolamo I., e Girolamo II. fecero valoroso contrasto a' creditori di Claudio colla donazione, e col fedecommesso di Diana. Ritroviamo noi una istanza presentata il dì 15. Decembre 1626. in nome di Geronimo I., colla quale egli dimanda inibirsi la G. C. della Vicaria, dove era egli inquietato da alcuni creditori sulla masseria, e sulla casa a Pietrabianca, la quale cogli altri beni eragli stata donata da Diana Guevara. Dopo d'avere asserito nella divisata istanza il possesso degli stabili a Pietrabianca, per li quali veniva bersagliato da' creditori, senza aver riguardo i medesimi, che quelli erano stati aggiudicati a Diana Guevara in conto delle sue doti, conchiude così: *Instat mandari omnibus, & quibuscumque Actuariis M. C., & aliis quod minime procedant, nec procedere debeant ad sequestra prædicta, nec alios actus super masseria, & bonis prædictis eidem comparenti donatis, & dictæ D. Dianæ adjudicatis* (1). E fu tanto valido il contrasto fatto ai creditori del patrimonio, che rimasero i fondi nelle loro mani, non ostante la premura de' creditori, che pretendevano venderli, come rilevasi appunto dalle loro istanze (2). E di qui nasce un'altra robustissima

(1) *Fol.* 1418. *proc. credit.*, & *fol.* 389. *proc. curr.*

(2) *Fol.* 1337. *proc. credit.*, & *fol.* 391. *proc. curr.*, & *fol.* 1357. *proc. credit.*, & *fol.* 394. *proc. curr.*

ma ragione dell' esistenza del fedecommesso, che fu tanto riputato valido, e sussistente dal S. C., che niuno de' creditori giunse mai ad ottenere il chiesto intento.

Dicesi però esser tanto falso, che i figli, e discendenti di Diana Guevara avessero accettato, ed avuto per vero il fedecommesso, che niuno di loro si ha spedito il decreto di spettanza. Non vi ha risposta più facile. Non poteva spedirselo Girolamo I. perchè fu il primo donatario, e prese in vita il possesso di quei fondi, e con quel fedecommesso, come abbiam detto, si oppose a' creditori, che glieli volevano togliere dalle mani (1). Non se lo spedì Girolamo II., perchè questi aveva in mira di dilapidare il fedecommesso. Ma nell' istromento della censuazione tanto egli, quanto il Martino confessarono il fedecommesso. Molto meno se lo spedì Giannangelo di lui figliuolo, perchè questi vendette il dominio diretto della masseria, nel tempo medesimo, che venne a confessare il fedecommesso. Emmanuele Pisanelli istituì il giudizio contro a' terzi possessori, e perciò ebbe per vero il fedecommesso. Di Emmanuele è erede coll' inventario l' odierno Marchese Pisanelli, il quale è in giudizio per la revindica de' beni del fedecommesso.

Ma ripigliasi, non fu egli forse il primo donatario Girolamo quegli il quale alienò la masseria? Cade dunque tutto il ragionamento fin' ora fatto, sul quale si piantava il fedecommesso. Se il primo chiamato, di cui era l' interesse non ebbe per vero il fedecommesso, co-

---

(1) *Dicto fol.* 1418. *proc. credit.*

come mai si può dire, che i figliuoli di Diana non contradissero?

Questo argomento è fondato sù di un falso supposto. Diana Guevara donò a Girolamo suo nipote dal suo figlio Giannangelo. Da Girolamo I. donatario nacque il secondo Giannangelo, e da questo nacque il secondo Girolamo, che fu il primo alienante, e procreò il terzo Giannangelo, e Domenico, il quale Giannangelo ebbe Emmanuele, e Fortunato padre dell' odierno Marchese. Di ciò potrebbe ogn' uno rimaner persuaso, da che Diana Guevara si morì ne' principj del secolo XVII., come rilevasi dal di lei testamento chiuso il dì 20. Decembre 1606., e per la sua morte aperto il dì 16. Marzo 1608. (1). La prima alienazione fatta da Girolamo seguì nel 1696. Allorchè egli ebbe la donazione di quei beni dovea sicuramente esser nato alla luce del mondo, anzichè dall' istesso istromento della donazione non apparisce nè anche, che fosse stato minore. Questo Girolamo adunque dovette vivere gli anni di Matufala. Su di questa opposizione si fissò moltissimo l'Avvato degli eredi di Martino, allorchè volle nella Pia Congregazione di S. Ivone esporre le ragioni del suo cliente, ch' egli credeva da tanto, che avessero potuto far negare la difesa al Marchese Pinelli., fingendo di non sapere quello, di cui la sperienza delle cose tutte maestra è il più veridico testimonio, cioè, che in ogni secolo, generalmente parlandosi, si osservano nelle famiglie tre generazioni, ed egli nella famiglia Pisanelli ne ammette una sola.

Per

(1) *Fol. 420. proc. curr.*

Per togliere quindi ogni equivoco, è necessario trascrivere la fede del Razionale del Cedolario della Regia Camera, che si è negli atti esibita, e a lettere cubitali nella medesima si leggono i due Girolami, e i tre Giannangeli nella maniera da noi divisata.

Riconosciuto il primo spoglio de' registri di signorie de' relevj, che va dal 1509. *per tutto il* 1601. *in quello* fol. 314. *si notava, che nel registro* signum releviuum 13. fol. 65. a t. *era registrata significatura di ducati* 989. 69.½. *spedita per la Camera a'* 19. *Ottobre* 1560. *contro Claudio Pisanello per lo relevio per esso dovuto alla Regia Corte per morte di Gio: Angelo, suo Padre seguita a'* 16. *Settembre* 1559. *per l'entrate feudali fra l'altro della detta terra di Melito.*

Nell'anno 1588. *fu prestito Regio Assenso alla refuta d'allora, e seguita la morte del sopradetto Claudio Pisanello fatta di detta terra di Melito in beneficio di Gio: Angelo suo figlio primogenito, ed immediato successore per contemplazione del matrimonio contraendo fra il medesimo Giannangelo, e D. Isabella de Bolonia* ut in quint. 6. fol. 117.

A' 15. *d'Agosto* 1598. *morto il sudetto Claudio Pisanello fu da detto D. Gio: Angelo Pisanello suo figlio pagato il relevio per diverse terre, e tra l'altre per la sopradetta terra di Melito con significatoria spedita a'* 15. *Ottobre* 1599 *in summa di ducati* 1288. *tt.* 2. 15.½ ut R. Signif. Releviorum 35. fol. 159

Nel Cedolario del 1604. *per tutto il* 1606. *si notò, che per fede di Notar Andrea Canale Mastrodatti della G. C. della Vicaria de'* 26. *Ottobre* 1605. *costava; qualmente Geronimo Pisanelli era stato dichiarato figlio, leggitimo., e naturale, ed erede* ex *testamento* cum *beneficio* legis, & inventarii *di detto Gio: Angelo morto*

a' 24.

a 24. *Agosto di detto anno, così ne' feudali, come ne' burgensatici, e per detta morte fu a' 2. Marzo* 1607. *spedita significatoria di ducati* 2066. 4. 14½ *contro detto Girolamo per l'entrate feudali tra l'altre di detta terra di Melito* ut in Reg. Signif. Relev. 39. fol. 72. a t., *il quale Girolamo ottenne nel detto Cedolario l'intestazione di detta terra di Melito, la quale si continuò in suo beneficio ne' cedolarj susseguenti fino a quello dell'anno* 1637. fol. 175., *ove si notò, che il detto Girolamo Pisanello, con Reale Assenso de'* 27. *Maggio* 1637. *registrato nel quinternione* 90. fol. 65., *vendè detta terra di Melito per ducati settantamila liberamente, e senza patto di ricompra a beneficio di Gio: Antonio de Juriis, il quale in virtù di detta compra ne ottenne l'intestazione nel detto Cedolario. E detta intestazione fu riportata nel Cedolario di detta Provincia dell'anno* 1639. fol. 16. *in testa del medesimo Gio: Antonio de Juriis.*

Riconosciuto il secondo spoglio de' registri di significatorie de' relevj, che va dal 1600. *per tutto il* 1696. *in quello foglio* 40 r. *si nota, che nel registro* signif. relev. 70. fol. 135. a t. *sta registrata significatoria spedita a'* 11. *Aprile* 1668. *di ducati* 702. 1. 19⅔, *contro l'Illustre Gio: Battista de Juriis Duca di Melito per lo relevio dovuto alla Regia Corte per morte di Gio: Antonio padre seguita a'* 22. *Novembre* 1665. *per l'entrade feudali di detta terra di Melito, tra le quali fu denunciata la Mastrodattia, e Bagliva per ducati* 20.

Riconosciutosi il Cedolario di detta Provincia, che va dall'anno 1698. *per tutto il* 1713. fol. 531. a t. ad 536. *apparisce, che essendosi nel* 1719. *ad istanza del Regio Fisco spedito mandato contro il possessore di detta terra di Me-*

di-

lito, acciò avesse giustificata la linea, e successione del detto D. Antonio de Juriis, a beneficio del quale stava intestata la terra sudetta, il Cedolario una col pagamento de' relevj comparve avverso di detto mandato D. Gio: Angelo Pisanelli, ed espose, che dell' intestazione fatta in Cedolario a Gio: Antonio de Juriis di detta terra di Meliso non se ne dovea tener ragione, nè attendersi la linea del detto de Juriis, poichè la riferita compra del 1637. *fu fittizia, ed avendo in seguela prodotte diverse scritture, colle quali costò la finzione della vendita, fece istanza attendersi la linea di Girolamo Pisanelli venditore, e non già quella di Gio: Antonio de Juriis compratore, sopra di che essendosene commessa relazione al M. R. di quel tempo Commissario del Regio Cedolario, in quella dopo di essersi riferiti li documenti, e scritture, dalle quali appariva la finzion della vendita sudetta si riferì di vantaggio in giustificazione della successione del detto Girolamo Pisanello, che a costui per rifiuta fatta nel* 1638. *contemplatione matrimonj registrata nel quinternione* 93. fol. 1. *l'era succeduto D. Angelo Pisanelli suo figlio, a cui successe D. Girolamo Juniore, e che il Relevio alla Regia Corte dovuto per morte di detto D. Angelo figlio di detto Girolamo, quantunque nel Cedolario era detto per abbaglio D. Gio. Angelo, fu al medesimo rilasciato, precedente consulta del Tribunale della Regia Camera de'* 4. *Giugno* 1674. *in virtù di biglietto dell' Illustre Vicerè di quel tempo de'* 9. *Luglio detto, esecutoriato per il medesimo Tribunale in riguardo della morte di esso Angelo seguita in servizio di S. Maestà in tempo de' tumulti popolari, e riferì eziandio, che per il relevio alla Regia Corte dovuto per morte di detto Girolamo Juniore si pretese dalla parte doverseli compen-*

sa-

fare quello pagato nel 1683. da D. Gio: Battista de Juriis per morte di Gio: Antonio suo padre, stantechè non si dovea per essere la vendita sudetta rimasta ipso jure nulla, *e rivocata a cagione del patto apposto nello stesso contratto nel 1637., con cui si stabilì, che non pagandosi il prezzo sudetto di ducati 10000. fra due anni restar dovesse la detta vendita nulla, ed esser lecito ad esso D. Gironimo ripigliarsi detta terra propria auctoritate, e senz' altra autorità geduziaria: Onde conchiuse detto Magnifico Razionale non occorrerli da rappresentare cosa alcuna in servizio del Regio Fisco. Ed in vista di detta relazione con decreto della Regia Camera de' 20. Febbrajo 1726. si ordinò non molestarsi il possessore della terra di Melito* pro deductis in actis. *In virtù del quale decreto fu nel Regio Cedolario* fol. 536. a t., *fatta l' intestazione di detto feudo di Melito in beneficio di detto D. Gio: Angelo Pisanello.*

E riconosciuto il Cedolario della sudetta Provincia, che va dall' anno 1732. in 1766. in quello fol. 543. a t. *che il detto D. Giò: Angelo Pisanelli se ne morì sul principio dell' anno 1747., a cui li succedè l' Illustre D. Emmanuele Pisanelli suo figlio primogenito, et erede universale, e particolare ne' beni feudali, e burgensatici, così dichiarato con decreto di Preambolo nella G.C. della Vicaria, e che per lo relevio dovuto alla Regia Corte per detta terra di Melito li fu disconta to l' anticipatamente pagato nel 1708. in somma di ducati 702. 29.*½ = Ft in fidem &c. = Datum Neapoli ex Regia Camera Summariæ die 26. mensis Settembris 1776. = Carolus Olai Rationalis (1).

Che

(1) *Fol. 484. ad 487. proc. curr.*

Che avranno a dire i rei convenuti a fronte di questo incontrastabile documento? Tutto il loro edificio fondato sopra di quel falso supposto, mancando la base, crolla tosto, e ruina.

§. VI.

Eccezione 3., e sua risposta.

OPponesi in terzo luogo, che il Marchese Pisanelli non possa impugnare il fatto de' suoi maggiori, de' quali affermasi essere erede per l'intermezza persona di Emmanuele suo zio, senza il beneficio dell' inventario.

Il Marchese Pisanelli egli è erede di Emmanuele Pisanelli suo zio con inventario. Non abbiamo certamente negli atti altro preambolo de' maggiori del Marchese Pisanelli in favor suo. Ma dicesi, che essendo egli erede di Emmanuele, e questi essendo erede de' suoi maggiori, venga ad essere il Marchese Pisanelli anche erede degli stessi. Voglio io per poco dare, e non concedere questa falsa conseguenza, quale illazione se ne vorrebbe dedurre? Emmanuele concorse nella vendita per meto riverenziale verso il padre. *Vid. de Luc. ad Capyc. Latr. Consultat.* 54. *Galeot. controv.* 4. *lib.* 2., a richiesta del Compratore. Ma non sia pur così, come mai può aver luogo l'impugnazione del fatto proprio, quando la disponente dichiarò nulla ogni alienazione, anche per causa privilegiata, e convalidata da decreto del S.C., volendo, che non s' intendesse trasferito il dominio,

e il

e 'l chiamato potesse revindicare, e per tale quindi da principio la dichiara la legge, senza fatto, e ministerio di uomo: *Filius quoque* (riflette Samuele Strikio) *si domum, quam pater expresse prohibuit alienare extra familiam, quod fuerit majorum suorum in extraneum distraxerit, hanc alienationem revocare, & factum proprium impugnare potest*. Strik. tom. 6. disp. 2. cap. 3. de impugnat. fact. propr. n. 31. ad 39.

Il Marchese Pisanelli, fatta sempre l'ipotesi, ch' egli fosse erede de' suoi maggiori, il che è falso, se potrebbe impugnare il fatto proprio, potrebbe *a fortiori* impugnare il fatto de' suoi maggiori. *L. fin. C. com. de Legat. & fideicom. L. 7. C. de Agricol. & Censit. Baldus im L. cum a Matre. Id. Strik. tom. 5. disp. 23. de fact. defunct. ab her. non praest. cap. 2. n. 56.*

Nè si dica, che di Girolamo alienante fu erede senza inventario Giannangelo suo figliuolo, e di costui anche alienante fu erede senza inventario Emmanuele; poichè il presente Marchese succede al primo istitutore del majorasco, onde all' effetto della revindicazione non gli pregiudica, che le intermezze persone non fecero inventario, come decise il S. C. presso il *de Franchis decis. 355. in fine per text. in L. coheredi §. cum filiae D. de vulg. & pupil.* e presso Grammatico *dec. 92. n. 7.*

§. VII.

fionarj i rei convenuti : *alteri per alterum non quæritur actio*, è canone di legge: *L. quæcumq. D. de actionib. & obligat.* E' da riflettersi inoltre, che una tal donazione non sarebbe nulla *ipso jure*, *ma rescindibile per querelam* de' figli, chiamando i DD. le nove parti della dote *legitima aucta*: *Staiban. resolut. forens* 33. *n.* 17. Di fatti se il padre senza giusta causa disereda il figlio, sarà valida la diredazione, se il figlio *per quinquennium* non espone la sua querela: *L. scimus* 36. *§. fin. Cod. de inoff. testam.*

Non contradissero i figli, nè ebbero anche motivo di querelarsi. Due anni dopo la donazione Diana Guevara fece il testamento per mano dello stesso Notar Verlezza, che aveva stipulata la donazione, e confermando nel testamento istesso la donazione medesima fatta a Girolamo, lo istituì erede, e contemplò con legati gli altri suoi figliuoli sopra altri suoi beni: *Item gravo* (son parole del testamento) *detto Geronimo mio erede* ut supra, *et li beni feudali, che li ho lasciati in ducati* 2000., *quali lascio, che li paghi, cioè cinquetentocinquanta per la parte spetta a Scipione Pisanello mio figlio delle mie doti, oltra li ducati trecentocinquanta delli quali io posso disponere, quali l' ho donati a detto Scipione mediante publico istromento, la quale donazione la ratifico: Altri ducati cinquecentocinquanta a Pompeo Pisaniello mio figlio, per la porzione, che a lui spetta delle mie doti, ed altri ducati cinquecentocinquanta a Vittoria Pisaniello similmente mia figlia per la porzione, che a lei spetta delle mie doti, li quali miei figli secondigeniti*, & dicta *Vittoria l' istituisco titulo* istitutionis *eredi particolari* in dicte *porzioni*.

Ma non solo non contradissero nè si querelarono i figli di

di Diana Guevara, ma col fatto stesso vennero ad accettare la donazione, ed il fedecommesso. Rileviamo noi dal voluminoso processo del patrimonio di Claudio Pisanelli, che Girolamo I., e Girolamo II. fecero valoroso contrasto a' creditori di Claudio colla donazione, e col fedecommesso di Diana. Ritroviamo noi una istanza presentata il dì 15. Decembre 1616. in nome di Geronimo I., colla quale egli dimanda inibirsi la G. C. della Vicaria, dove era egli inquietato da alcuni creditori sulla masseria, e sulla casa a Pietrabianca, la quale cogli altri beni eragli stata donata da Diana Guevara. Dopo d'avere asserito nella divisata istanza il possesso degli stabili a Pietrabianca, per li quali veniva bersagliato da' creditori, senza aver riguardo i medesimi, che quelli erano stati aggiudicati a Diana Guevara in conto delle sue doti, conchiude così: *Instat mandari omnibus, & quibuscumque Actuariis M. C., & aliis quod minime procedant, nec procedere debeant ad sequestra prædicta, nec alios actus super massaria, & bonis prædictis eidem comparenti donatis, & dictæ D. Dianæ adjudicatis* (1). E fu tanto valido il contrasto fatto ai creditori del patrimonio, che rimasero i fondi nelle loro mani, non ostante la premura de' creditori, che pretendevano venderli, come rilevasi appunto dalle loro istanze (2). E di qui nasce un' altra robustissima

(1) *Fol.* 1418. *proc. credit.*, & *fol.* 389. *proc. curr.*

(2) *Fol.* 1337. *proc. credit.*, & *fol.* 391. *proc. curr.*, & *fol.* 1357. *proc. credit.*, & *fol.* 394. *proc. curr.*

ma ragione dell' esistenza del fedecommesso, che fu tanto riputato valido, e sussistente dal S. C., che niuno de' creditori giunse mai ad ottenere il chiesto intento.

Dicesi però esser tanto falso, che i figli, e discendenti di Diana Guevara avessero accettato, ed avuto per vero il fedecommesso, che niuno di loro si ha spedito il decreto di spettanza. Non vi ha risposta più facile. Non poteva spedirselo Girolamo I. perchè fu il primo donatario, e prese in vita il possesso di quei fondi, e con quel fedecommesso, come abbiam detto, si oppose a' creditori, che glieli volevano togliere dalle mani (1). Non se lo spedì Girolamo II., perchè questi aveva in mira di dilapidare il fedecommesso. Ma nell' istromento della censuazione tanto egli, quanto il Martino confessarono il fedecommesso. Molto meno se lo spedì Giannangelo di lui figliuolo, perchè questi vendette il dominio diretto della masseria, nel tempo medesimo, che venne a confessare il fedecommesso. Emmanuele Pisanelli istituì il giudizio contro a' terzi possessori, e perciò ebbe per vero il fedecommesso. Di Emmanuele è erede coll' inventario l' odierno Marchese Pisanelli, il quale è in giudizio per la revindica de' beni del fedecommesso.

Ma ripigliasi, non fu egli forse il primo donatario Girolamo quegli il quale alienò la masseria? Cade dunque tutto il ragionamento fin' ora fatto, sul quale si piantava il fedecommesso. Se il primo chiamato, di cui era l' interesse non ebbe per vero il fedecommesso, co-

(1) *Ditto fol. 1418. proc. credit.*

come mai si può dire, che i figliuoli di Diana non contradissero?

Questo argomento è fondato sù di un falso supposto. Diana Guevara donò a Girolamo suo nipote dal suo figlio Giannangelo. Da Girolamo I. donatario nacque il secondo Giannangelo, e da questo nacque il secondo Girolamo, che fu il primo alienante, e procreò il terzo Giannangelo, e Domenico, il quale Giannangelo ebbe Emmanuele, e Fortunato padre dell' odierno Marchese. Di ciò potrebbe ogn' uno rimaner persuaso, da che Diana Guevara si morì ne' principj del secolo XVII., come rilevasi dal di lei testamento chiuso il dì 20. Decembre 1606., e per la sua morte aperto il dì 16. Marzo 1608. (1). La prima alienazione fatta da Girolamo seguì nel 1696. Allorchè egli ebbe la donazione di quei beni dovea sicuramente esser nato alla luce del mondo, anzichè dall' istesso istromento della donazione non apparisce nè anche, che fosse stato minore. Questo Girolamo adunque dovette vivere gli anni di Matusala. Su di questa opposizione si fissò moltissimo l'Avvato degli eredi di Martino, allorchè volle nella Pia Congregazione di S. Ivone esporre le ragioni del suo cliente, ch' egli credeva da tanto, che avesse potuto far negare la difesa al Marchese Pinelli, fingendo di non sapere quello, di cui la sperienza delle cose tutte maestra è il più veridico testimonio, cioè, che in ogni secolo, generalmente parlandosi, si osservano nelle famiglie tre generazioni, ed egli nella famiglia Pisanelli ne ammette una sola.

Per

(1) *Fol. 420. proc. curr.*

Per togliere quindi ogni equivoco, è necessario trascrivere la fede del Razionale del Cedolario della Regia Camera, che si è negli atti esibita, e a lettere cubitali nella medesima si leggono i due Girolami, e i tre Giannangeli nella maniera da noi divisata.

Riconosciuto il primo spoglio de' registri di signorie de' relevj, che va dal 1509. *per tutto il* 1601. *in quello* fol. 314. *si notava, che nel registro* signum releviuṁ 13. fol. 65. a t. *era registrata significatura di ducati* 989. 69.⅓. *spedita per la Camera a'* 19. *Ottobre* 1560. *contro Claudio Pisanello per lo relevio per esso dovuto alla Regia Corte per morte di Gio: Angelo suo Padre seguita a'* 16. *Settembre* 1559. *per l' entrate feudali fra l' altro della detta terra di Melito.*

Nell' anno 1588. *fu prestito Regio Assenso alla refuta d' allora, e seguita la morte del sopradetto Claudio Pisanello fatta di detta terra di Melito in beneficio di Gio: Angelo suo figlio primogenito, ed immediato successore per contemplazione del matrimonio contraendo fra il medesimo Giannangelo, e D. Isabella de Bolonia* ut in quint. 6. fol. 117.

A' 15. *d' Agosto* 1598. *morto il sudetto Claudio Pisanello fu da detto D. Gio: Angelo Pisanello suo figlio pagato il relevio per diverse terre, e tra l' altre per la sopradetta terra di Melito con significatoria spedita a'* 15. *Ottobre* 1599 *in summa di ducati* 1288. *tt.* 2. 15.½ ut R. Signif. Releviorum 35. fol. 159

Nel Cedolario del 1604. *per tutto il* 1606 *si notò, che per fede di Notar Andrea Canale Mastrodatti della G. C. della Vicaria de'* 26. *Ottobre* 1605. *costava; qualmente Geronimo Pisanelli era stato dichiarato figlio leggitimo., e naturale, ed erede* ex *testamento* cum *beneficio* legis, & inventarii *di detto Gio: Angelo morto*

a' 24.

a 24. *Agosto di detto anno*, *così ne' feudali*, *come ne' burgensatici*, *e per detta morte fu a* 2. *Marzo* 1607. *spedita significatoria di ducati* 2066. 4. 14½. *contro detto Girolamo per l'entrate feudali tra l'altre di detta terra di Melito* ut in Reg. Signif. Relev. 39. fol. 72. a t., *il quale Girolamo ottenne nel detto Cedolario l'intestazione di detta terra di Melito*, *la quale si continuò in suo beneficio ne' cedolarj susseguenti sino a quello dell'anno* 1637. fol. 175., *ove si noto*, *che il detto Girolamo Pisanello*, *con Reale Assenso de'* 27. *Maggio* 1637. *registrato nel quinternione* 90. fol. 65., *vende detta terra di Melito per ducati settantamila liberamente*, *e senza patto di ricompra a beneficio di Gio: Antonio de Juriis*, *il quale in virtù di detta compra ne ottenne l'intestazione nel detto Cedolario*. *E detta intestazione fu riportata nel Cedolario di detta Provincia dell' anno* 1639. fol. 16. *in testa del medesimo Gio: Antonio de Juriis*.

Riconosciuto il secondo spoglio de' registri di significatorie de' relevj, *che va dal* 1600. *per tutto il* 1696. *in quello foglio* 40 r. *si nota*, *che nel registro* signif. relev. 70. fol. 135. a t. *sta registrata significatoria spedita a'* 11. *Aprile* 1668. *di ducati* 702. 1. 9½. *contro l'Illustre Gio: Battista de Juriis Duca di Melito per lo relevio dovuto alla Regia Corte per morte di Gio: Antonio padre seguita a'* 22. *Novembre* 1663. *per l'entrade feudali di detta terra di Melito*, *tra le quali fu denunciata la Mastrodattia*, *e Bagliva per ducati* 30.

Riconosciutosi il Cedolario di detta Provincia, *che va dall' anno* 1698. *per tutto il* 1713. fol. 591. a t. ad 536. *apparisce*, *che essendosi nel* 1719. *ad istanza del Regio Fisco spedito mandato contro il possessore di detta terra di Me*-

li-

lito, acciò aveſſe giuſtificata la linea, e ſucceſſione del detto D. Antonio de Juriis, a beneficio del quale ſtava inteſtata la terra ſudetta, il Cedolario una col pagamento de' relevj comparue auuerſo di detto mandato D. Gio: Angelo Piſanelli, ed eſpoſe, che dell' inteſtazione fatta in Cedolario a Gio: Antonio de Juriis di detta terra di Melito non ſe ne dovea tener ragione, nè attenderſi la linea del detto de Juriis, poichè la riferita compra del 1637. *fu fittizia, ed avendo in ſeguela prodotte diverſe ſcritture, colle quali coſtò la finzione della vendita, fece iſtanza attenderſi la linea di Girolamo Piſanelli venditore, e non già quella di Gio: Antonio de Juriis compratore, ſopra di che eſſendoſene commeſſa relazione al M. R. di quel tempo Commiſſario del Regio Cedolario, in quella dopo di eſſerſi riferiti li documenti, e ſcritture, dalle quali appariva la finzion della vendita ſudetta ſi riferì di vantaggio in giuſtificazione della ſucceſſione del detto Girolamo Piſanello, che a coſtui per rifiuta fatta nel* 1638. *contemplatione matrimonj regiſtrata nel quinternione* 93. fol. 1. *l'era ſucceduto D. Angelo Piſanelli ſuo figlio, a cui ſucceſſe D. Girolamo Juniore, e che il Relevio alla Regia Corte dovuto per morte di detto D. Angelo figlio di detto Girolamo, quantunque nel Cedolario era detto per abbaglio D. Gio. Angelo, fu al medeſimo rilaſciato, precedente conſulta del Tribunale della Regia Camera de'* 4. *Giugno* 1674. *in virtù di biglietto dell' Illuſtre Vicerè di quel tempo de'* 9. *Luglio detto, eſecutoriato per il medeſimo Tribunale in riguardo della morte di eſſo Angelo ſeguita in ſervizio di S. Maeſtà in tempo de' tumulti popolari, e riferì eziandio, che per il rilevio alla Regia Corte dovuto per morte di detto Girolamo Juniore ſi preteſe dalla parte doverſeli compen-*

ſa-

fare quello pagato nel 1683. *da D. Gio: Battista de Juriis per morte di Gio: Antonio suo padre, stantechè non si dovea per essere la vendita sudetta rimasta* ipso jure nulla, *e rivocata a cagione del patto apposto nello stesso contratto nel* 1637., *con cui si stabilì, che non pagandosi il prezzo sudetto di ducati* 10000. *fra due anni restar dovesse la detta vendita nulla, ed esser lecito ad esso D. Gironimo ripigliarsi detta terra propria auctoritate, e senz' altra autorità geduziaria: Onde conchiuse detto Magnifico Razionale non occorrerli da rappresentare cosa alcuna in servizio del Regio Fisco. Ed in vista di detta relazione con decreto della Regia Camera de'* 20. *Febbrajo* 1726. *si ordinò non molestarsi il possessore della terra di Melito* pro deductis in actis. *In virtù del quale decreto fu nel Regio Cedolario* fol. 536. a t., *fatta l' intestazione di detto feudo di Melito in beneficio di detto D. Gio: Angelo Pisanello.*

E riconosciuto il Cedolario della sudetta Provincia, che va dall' anno 1732. *in* 1766. *in quello* fol. 543. a t. *che il detto D. Giò: Angelo Pisanelli se ne morì sul principio dell' anno* 1747., *a cui li succedè l' Illustre D. Emmanuele Pisanelli suo figlio primogenito, et erede universale, e particolare ne' beni feudali, e burgensatici, così dichiarato con decreto di Preambolo nella G. C. della Vicaria, e che per lo relevio dovuto alla Regia Corte per detta terra di Melito li fu discontato l' anticipatamente pagato nel* 1708. *in somma di ducati* 702. 29.½ = Ft in fidem &c. = Datum Neapoli ex Regia Camera Summariæ die 26. mensis Septembris 1776. = Carolus Olai Rationalis (1).

Che

(1) *Fol.* 484. *ad* 487. *proc. curr.*

Che avranno a dire i rei convenuti a fronte di questo incontrastabile documento? Tutto il loro edificio fondato sopra di quel falso supposto, mancando la base, crolla tosto, e ruina.

§. VI.

Eccezione 3., e sua risposta.

Opponesi in terzo luogo, che il Marchese Pisanelli non possa impugnare il fatto de' suoi maggiori, de' quali affermasi essere erede per l'intermezza persona di Emmanuele suo zio, senza il beneficio dell' inventario.

Il Marchese Pisanelli egli è erede di Emmanuele Pisanelli suo zio con inventario. Non abbiamo certamente negli atti altro preambolo de' maggiori del Marchese Pisanelli in favor suo. Ma dicesi, che essendo egli erede di Emmanuele, e questi essendo erede de' suoi maggiori, venga ad essere il Marchese Pisanelli anche erede degli stessi. Voglio io per poco dare, e non concedere questa falsa consequenza, quale illazione se ne vorrebbe dedurre? Emmanuele concorse nella vendita per meto riverenziale verso il padre. *Vid. de Luc. ad Capyc. Latr. Consultat.* 54. *Galeot. controv.* 4. *lib.* 2., a richiesta del Compratore. Ma non sia pur così, come mai può aver luogo l'impugnazione del fatto proprio, quando la disponente dichiarò nulla ogni alienazione, anche per causa privilegiata, e convalidata da decreto del S.C., volendo, che non s'intendesse trasferito il dominio, e il

e 'l chiamato potesse revindicare, e per tale quindi da principio la dichiara la legge, senza fatto, e ministerio di uomo: *Filius quoque* (riflette Samuele Strikio) *si domum, quam pater expresse prohibuit alienare extra familiam, quod fuerit majorum suorum in extraneum distraxerit, hanc alienationem revocare, & factum proprium impugnare potest*. Strik. *tom. 6. disp. 2. cap. 3. de impugnat. fact. propr. n. 31. ad 59.*

Il Marchese Pisanelli, fatta sempre l'ipotesi, ch' egli fosse erede de' suoi maggiori, il chè è falso, se potrebbe impugnare il fatto proprio, potrebbe *a fortiori* impugnare il fatto de' suoi maggiori. *L. fin. C. com. de Legat., & fideicom. L. 7. C. de Agricol. & Censit. Baldus im L. cum a. Matre. Id. Strik. tom. 5. disp. 23. de fact. defunct. ab her. non praest. cap. 2. n. 56.*

Nè si dica, che di Girolamo alienante fu erede senza inventario Giannangelo suo figliuolo, e di costui anche alienante fu erede senza inventario Emmanuele; poichè il presente Marchese succede al primo istitutore del majorasco, onde all'effetto della revindicazione non gli pregiudica, che le intermezze persone non fecero inventario, come decise il S. C. presso il *de Franchis decis.* 355. *in fin. per text. in L. coheredi §. cum filia D. de vulg., & pupil.*, e presso Grammatico *dec. 92. n. 7.*

§. VII.

§. VII.

Eccezione 4., e sua risposta.

MA dicesi. Anche quando il Marchese Pisanelli potesse valersi dell' inventario formato de' beni ereditàrj di D. Emmanuele suo zio, nel medesimo si è trovato il feudo di Melito. Soggingesi, che questo feudo sia stato da esso lui venduto a D. Gaetano Pagano nell' anno 1770. per lo prezzo di ducati 96050., de' quali ducati 82000. furono pagati al Duca Coscia, che lo aveva in tenuta, e i rimanenti ducati 14050. siano ancora presso del compratore Pagano, dal quale corrispondesi l' interesse al 3. per 100. Che quando dunque l' erede coll' inventario avesse roba di colui, che si è obbligato all' evizione, qualunque sia l' effetto dell' inventario, l' azione, che *ex propria persona* possa promuovere l' erede sia sempre respinta dall' eccezione *doli mali*.

Tutto questo raziocinio, di cui tralasciamo di esaminare il merito, è fondato sopra di un falso supposto. Supponesi, che il Marchese Pisanelli riceva l' annualità de' ducati 14050. residuo del prezzo del feudo di Melito, de' quali ne sia egli patrone. Un lunghissimo appuramento di fatti seguito avanti al Marchese Tontulo Commessario della causa in grado di reclamazione, dimostra il contrario, rilevandosi dallo stesso, che il Marchese Pisanelli altro non tiene assegnato, su la detta summa, che annui ducati

12.

12. (1) a titolo d'elemosina (2). Ritrovino dunque i rei convenuti roba da prendersi. Se l'abbiano pure, che il Marchese Pisanelli non avrà, che ridire.

§. VIII.

Eccezione ultima, e sua risposta.

MA eccoci alle strette. Il fedecommesso è già dimostrato esistente, le eccezioni de' rei convenuti sono già dileguate. Altro dunque non rimane ai rei convenuti, che di scriversi di proprio pugno la definitiva sentenza. Ma ricorrono gli eredi di Martino agli ultimi sforzi, e dicono: Sia pur vero il fedecommesso, abbiano tutto il diritto i chiamati da revindicare i beni dalle nostre mani, si dichiari pur nulla la vendita della masseria, come mai potrà il Marchese Pisanelli distruggere il contratto di enfiteusi, il quale deve sempre rimanere in piedi, anche perchè, quando vi sia vantaggio del fedecommesso, si possano leggitimamente concedere in enfiteusi i beni del fedecommesso medesimo.

Rispondiamo alla proposta eccezione distesamente in tutte

(1) *Fol.* 242. *ad* 258. *proc. credit.*
(2) *Fol.* 113. *ad* 132. *proc. reclamationis.*

tutte le sue parti. Il contratto di enfiteusi fu annullato col fatto istesso, e per volontà degli stessi enfiteuti contraenti. Allorchè Matteo di Martino intervenne nell'istromento dell'affrancazione del censo, o sia della vendita del diretto dominio della masseria, si disse così; *Nec non stante la recezione sudetta delli sudetti ducati 820. essi Signori Fratelli nelli nomi predetti*, & in solidum *quietano*, *liberano*, *ed assolvono esso magnifico Matteo di tutti li censi decorsi per causa di detti annui ducati 46. per tutto il tempo passato fino alla presente giornata*, *de' quali confessano essi Signori Fratelli nelli nomi predetti*, *e detti Signori Marchese*, *e Marchesa loro parenti*, *esserne stati intieramente soddisfatti da esso sudetto Matteo in più partite*, *e ciò* etiam per aquilianam stipulationem. Nec non *per detta summa d'annui ducati 36. cassano*, *ed annullano il sudetto istromento di concessione* in enfiteusim *della sudetta enunciata masseria* (1).

Soggiungesi, che non piccolo vantaggio fecesi a' chiamati al fedecommesso, con essersi data in enfiteusi quella masseria, la quale, perchè devestata, ed inculta, e specialmente soggetta alle lave Vesuviane, niuna rendita dar poteva, ma era piuttosto di dispendio al padrone.

Il nostro stile seguito fedelmente in questa rozza memoria si è stato appunto di smentire, e convincere i rei convenuti colle istesse loro confessioni fatte ne' publici, e solenni istromenti. Matteo di Martino egli accettò di prendersi la masseria in enfiteusi dal Marche-

(1) *Fol.* 157. *a t. in fin.*, *ad* 158.

chese D. Girolamo Pisanelli *francam, liberam, & exemptam a quocumque onere, ut superius dictum est, cum omnibus, & singulis ejus juribus, & similiter cum omnibus augumentis, & meliorationibus in dicta massaria factis tempore, quo fuit gubernata per Orontium, & alios de Milo* (1). Anzichè pretendendo il Milo il prezzo degli aumenti, e delle migliorazioni fatte nella masseria, vedesi nello strumento soggiunto il patto, che il *detto magnifico Matteo oltre del detto censo di annui ducati novantotto, sia tenuto di depositare come promette, e si obbliga, pigliato avrà il pacifico, e corporal possesso di detta masseria con pamento, di ducati trecento trenta per lo prezzo di detti aumenti, e migliorazioni, affine di quelli liberarsi a chi sarà giudicato doversi* (2).

Dippiù dicesi, che l'oggetto principale per cui fu data a censo la masseria si fu, ch'era la stessa continuamente devastata dalle lave del Vesuvio. Ma quando lo sia falso rilevasi di leggieri dalla relazione fatta dal Tavolario Sacco, commessili per mandarsi ad effetto il decreto *di expedit* per l'interesse de' futuri chiamati. Riferì dunque il Tavolario nella seguente maniera: *E da me vista, e riconosciuta la masseria sudetta, ho ritrovato esser quella molto scarsa d'arbusto, e posta in mal ordine di viti, le quali vi sono vecchie, e di male allievo, per essere stata anticamente mal governata, e la maggior parte di esse posano sopra spalatroni vecchi, ed il terreggio non è*

otto

(1) *Fol.* 117.

(2) *Fol.* 126. *& a t.*

atto alla semina de' grani, di modochè, se non si ripara, e si ritorna a coltura, si va in collasso, e per ridurre a perfezione vi bisognano da ducati cinquecento in circa, con risarcirla in diverse parti, stando esposta al publico. E questo oltre alle migliorazioni, ed augumenti fatti in detta masseria da Oronzo, ed altri de Milo, che sono apprezzati da comuni esperti eletti comunemente da detto Marchese, e Giuseppe, e Nicola de Milo eredi di detto Oronzio in ducati 425., che sono stati già pagati a detti de Milo, che da me considerato lo stato di essa, la spesa, che vi bisogna, oltre la sopradetta nominata, e quanta di ragione, e considerazione si deve alla dispolizione de' tempi correnti, si può censuare, seu dare ad annuo canone di censo enfiteutico perpetuo di ducati 90. (1).

In questa relazione nè anche per ombra si enunciano *lave Vesuviane*. Tanto dunque è lungi dal credersi, che vi poteva essere il menomo sospetto, che ivi giugner potessero, che il Tavolario, il quale si và a tutt'uomo rampicando per addurre ragioni, onde conchiudere essere espediente la censuazione, non se ne dà carico affatto. Tutto il vantaggio dunque rifondesi a ciò, che per risparmiarsi la spesa della miserabile somma di ducati 500. in circa nella ristaurazione della masseria, si alienava uno speciosissimo corpo nelle vicinanze di questa Capitale.

E quindi fu, che l'onesto Curatore dato a' futuri chiamati in vista di tal relazione, replicò in piedi del decreto di publicazione *Curator instat audiri*, ed in piedi della monizione: *Remittit se supplicationi facien-* *de*

(1) *Fol.* 148. *a t. ad* 149., *& a t.*

de (2), non avendo voluto giammai preſtare il ſuo conſenſo a quel ſagrifizio, che volevaſi fare degl'intereſſi de' futuri chiamati. Promoſſo però queſto onoratiſſimo Curatore per nome D. Gaetano Forte alla Magiſtratura Provinciale, e ſoſtituito in ſuo luogo il Dottor D. Tommaſo Sanſone (3), queſti in piedi della monizione replicò: *Curator viſis actis, & ſignanter teſtium depoſitionibus, & relatione magnifici Tabularii, non impedit, interponi petitum decretum* (4). Fu quindi interpoſto il decreto *di expedit* dall' G. C., nel quale ſi diſſe: *Viſo conſenſu magnifici Curatoris nomine, ut in actis* (1).

E a rifletterſi finalmente, che il diviſato contratto non ſolo è a riputarſi nullo, perchè annullato coll' iſtromento di vendita, e perchè fondato ſulle falſe aſſertive del vantaggio de' futuri chiamati, ma ancora fu nullo per mancanza di ſolenni, volendolo anche conſiderare nella finta ipoteſi, che ſtato non foſſe dagli ſteſſi contraenti annullato col ſecondo iſtromento. S' interpone il decreto di eſpedienza dalla G. C., ma fu nullamente interpoſto. Per prender vigore, ed avere la ſua eſecuzione, conveniva, che foſſe ſtato confermato dal S. C. a Ruote Giunte, alla quale circoſtanza neceſſariamente richieſta dalla notiſſima Prammatica *de vinculis*, che al tempo di una tale nulla conceſſione

in

(1) *Fol.* 150., & a t., & 151.
(2) *Fol.* 151.
(3) *Fol.* 151. *a t.*
(4) *Fol.* 152.

In enfiteusi ritrovavasi già emanata non vedesi adempiuto?

§. Ultimo.

CONCHIUSIONE.

DAl fin quà detto, e dimostrato, due conseguenze derivano. La prima, che debbono i terzi possessori condannarsi a rilasciare i beni, che nullamente acquistarono, ed ingiustamente possegono. La seconda, che debbonsi condannare anche alla restituzione de' frutti da' giorni delle rispettive nulle alienazioni.

Per la prima conseguenza, è chiaro il testo dell'Imperator Giustiniano nella *L.* 3. *C. comm. de leg.*, & *fidelcom.*, il quale annulla dal loro principio le alienazioni de' beni a fedecommessi soggetti. Al che si aggiunge anche la ragione di lesione enormissima, essendosi distratto a ragione di carlini 33. il moggio quel territorio, che gli stessi testimonj dal Martino esaminati sull'undecimo articolo depongono, che in que' tempi si censiva a ducati cinque il moggio. E non contento il Martino di questo guadagno, si affrancò al 5., e mezzo per 100. un canone sù di un fondo tanto specioso, che fingendosi redimibile, pure in que' tempi correva a minor ragione

Molto meno ha bisogno di dilucidazione la seconda conseguenza della condanna de' frutti non già dal di del-